

Verde

La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, valore tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente e l'igiene, in quanto esplica funzioni di: depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento dei suoli, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio.

La città di Omegna ne riconosce il rilievo, negli aspetti culturali e ricreativi e si adopera per salvaguardare, promuovere e migliorare le aree a verde pubblico e privato.

A tale scopo è' vigente un regolamento in merito approvato con DCC n. e per il quale è previsto, nell'anno in corso, una revisione per adeguamento alla vigente normativa regionale e comunale.

Verde pubblico

Sul territorio comunale sono presenti diversi spazi verdi a disposizione dei cittadini; sono spazi con caratteristiche diverse tra loro, sia per estensione che per dotazione: tra questi vi sono giardini attrezzati con giochi per bambini e aree verdi di libera fruizione.

Il Comune si occupa della manutenzione ordinaria del verde pubblico anche in collaborazione con diverse Ass. di volontariato cittadine attraverso interventi periodici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Taglio e raccolta dell'erba con smaltimento;
- b) Sagomatura e potatura di siepi ed arbusti;
- c) Taglio polloni;
- d) Forniture e posa di fioriture;
- e) Potatura alberi finalizzata alla sicurezza e alla funzionalità (taglio rami spezzati, pericolosi, troppo bassi o mascheranti funzioni pubbliche, di disturbo alla viabilità o alla visibilità stradale, ecc.);
- f) Abbattimento di piante morte o pericolose;
- g) Potature;
- h) Sfalcio e pulizie bordi strade;

Il Comune si occupa poi della valorizzazione del verde attraverso interventi straordinari quali ad es. pulizia dei boschi comunali, abbellimento di aree a particolare valenza turistica, ecc.

Verde privato

I proprietari, o gli utilizzatori di aree verdi o di aree con presenza di alberature, sono tenuti a provvedere periodicamente alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità delle aree e delle strutture pubbliche o che può risultare di pregiudizio all'incolumità pubblica anche ai sensi del vigente codice della strada. In particolare, per quanto attiene alle siepi poste in corrispondenza della passeggiata a lago esse devono essere mantenute ad un'altezza massima di m. 1.20 al fine di consentire la fruizione turistica della passeggiata stessa.

L'abbattimento di alberature presenti in terreni siti all'interno del centro abitato è consentito, di norma, solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali: accertato pericolo per persone e/o cose, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso, alberature che causano danni a

strutture edili o sottoservizi, diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione paesaggistica del luogo, ecc.

L'abbattimento deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale con una denuncia da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni.

In caso di un numero di piante inferiore a tre, la comunicazione si intende accolta qualora, entro 20 giorni dalla sua presentazione, il Dirigente del settore competente per il Comune di Omegna non si pronunci diversamente in merito al contenuto della stessa.

In caso di un numero di piante uguale o superiore a tre, ho di piante site in aree a vincolo, dovrà essere acquisita apposita autorizzazione.

Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee.

Potature

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature. La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la gemma apicale dell'albero e quelli praticati sulle branche primarie vive superiori a 30 cm di circonferenza, sono considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti.

Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, tamerici, gelsi, salici da capitozza, arte topiaria, pubblica utilità, es. Codice della Strada) le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando rami vivi di circonferenza non superiore a cm 30 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

Orti urbani

"Orto urbano" è un appezzamento di terreno, di esclusiva proprietà del Comune di Omegna, destinato alla coltivazione di ortaggi, frutta, fiori, alberi, prato per uso personale o familiare, didattico, socio-assistenziale o ricreativo, anche gestito in forma associata.

Il Comune di Omegna ha recentemente approvato un Regolamento per la gestione degli orti urbani che disciplina:

- 1.1.a. l'assegnazione degli orti (parte prima);
- 1.1.b. il rapporto di "concessione in uso" fra il Comune e gli orticoltori (parte seconda);
- 1.1.c. la coltivazione e la cura degli orti urbani (parte terza).

Alcuni cenni sulle distanze minime dal confine di proprietà

Il [Codice Civile](#) disciplina le distanze da confini privati, strade, canali, ecc. che devono essere rispettate quando si intende posare alberi, siepi ed arbusti.

Di seguito riportiamo una breve sintesi della norma:

Distanza degli alberi dal confine di proprietà

Chi vuole piantare alberi deve mantenere una distanza dal confine, che è diversa a seconda del tipo di pianta:

- tre metri per gli alberi di alto fusto (ad esempio i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e simili);
- un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto (con un tronco non più alto tre metri, prima di dividersi in rami);
- due metri per le siepi di robinie;
- un metro per le siepi di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo;
- mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero al momento della posa o della semina.

Se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, è possibile non rispettare le distanze, a condizione che le piante non superino in altezza il

Le distanze sopra indicate valgono anche per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi e che si trovino sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali.

Alberi che non rispettano le distanze minime

Il vicino può esigere che alberi e siepi piantate a distanza inferiore a quella minima vengano estirpati.

Se si è ottenuto il diritto di tenere alberi ad una distanza inferiore a quella minima, questo diritto vale fino a che vive la pianta: se l'albero muore o viene abbattuto, non può essere riposizionato nello stesso punto, ma si devono rispettare le distanze minime. Questa regola non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

Rami protesi, radici e frutti

Se i rami della pianta del vicino si sporgono sul proprio terreno è possibile costringere il vicino a tagliarli, mentre si può procedere direttamente a tagliare le radici che entrano nel terreno di proprietà.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti che cadono dai rami sporgenti sulla proprietà del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Siepi e alberi sul confine

Ogni siepe sul confine tra due proprietà si presume comune ed è mantenuta a spese comuni a meno che ci siano prove in contrario. Se una delle due proprietà è recintata, si presume che la siepe appartenga al proprietario del terreno in cui si trova.

Gli alberi che crescono nella siepe comune sono comuni, salvo prova contraria. Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.